

Allegato "E"
al n. 2152 di raccolta

APPROVATO CON DELIBERA C.C.
N. 85 del 18.3.83

COMUNE DI FOLIGNO - URBANISTICA
FAVOREVOLE
ESAMINATO CON PARERE ~~SECONDO PARERE~~ E RELATIVE CONDIZIONI
DALLA COMMISSIONE URBANISTICA NELLA SEDUTA DEL 30.10.82
LOTTIZZAZIONE PONTE NUOVO
Il Segretario *[Signature]*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 1 - SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE PRIVATE

Per tutte le aree private saranno ammesse pavimentazioni in pietra o mattoni.
E' prevista la piantagione di alberi ad alto fusto: platani, ippocastani, lecci, cipressi e pioppi con l'esclusione di conifere.

ART. 2 - SISTEMAZIONE DI AREE SCOPERTE DI USO PUBBLICO


I marciapiedi saranno realizzati in pietra (porfido) o betonella grigio-rosa e bordini cemento.
Le alberature potranno essere di pioppo o platano ippocastano.
In merito al verde pubblico il tutto sarà meglio definito con il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie.

ART. 3 - SUB COMPARTI

L'area è suddivisa in quattro sub compatti distinti con lettere A-B-C-D.
Tali sub compatti soddisfano singolarmente le rispettive quote di standards e sono autonomamente affacciati alla rete di distribuzione e smaltimento.
Ciascun sub comparto potrà essere pertanto attuato indipendentemente dai restanti.
Costituiscono opere di interesse comune la strada longitudinale e trasversale, il collegamento con via della Pera e la pista ciclabile la cui realizzazione e cessione prescinde dall'attuazione dei sub compatti.



*Stefan
Lugli*



ART. 4 - NUMERO DEI LOTTI

Sono costituiti n° 18 lotti con numerazione progressiva dal n° 1 al n° 18.

ART. 5/- INGOMBRO DEGLI EDIFICI

L'ingombro indicato si intende di massima fatti salvi gli alienamenti o i fili fissi di cui agli art. 6 e 7, intendendo per alienamento quanto indicato in art. 7.

ART. 6 - FILI FISSI

Si intende con ciò indicazione planivolumetrica prescritta e si individuano i fili fissi indicati in tavola, pertanto il fronte di tali edifici potrà essere realizzato a distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine stradale per l'intera lunghezza.

Il filo fisso si considera rispettato quando almeno il 60% del fronte del fabbricato rispetta tale prescrizione.

ART. 7 - ALLINEAMENTI

Gli alienamenti indicano edifici che dovranno avere una porzione di fronte di almeno mt. 5,00 per una altezza minima di mt. 3,00 allineata agli altri edifici; per fronte può essere inteso anche un eventuale atrio o porticato.



ART. 8 - FINITURE ESTERNE

- a) Coperture: sono ammesse coperture con tetto a padiglione o a falda con manto in coppi o tegole di colore naturale.
- b) Logge e balconi: non sono ammessi balconi con aggetto superiore a mt. 1,00 dal filo fisso.
- c) Infissi: sono ammissibili infissi in legno o alluminio preverniciato ed oscuramento con avvolgibili in plastica o legno oppure in legno naturale o tinteggiato.
- d) Intonaci: saranno del tipo civile liscio tinteggiato eventualmente bugnati o scolpiti.
Non sono ammesse parti in c. a. lasciato a vista né di carattere strutturale né ornamentale.

ART. 9 - TIPOLOGIE

Le tipologie indicate sono da considerarsi di massima per quanto riguarda la distribuzione interna, delle aperture e dei balconi.

Sono da considerarsi vincolanti per ciò che concerne le altezze massime, la distribuzione dei volumi e i profili.

In particolare per quelle che prevedono distacchi inferiori alle norme.

ART. 10 - PROGETTI ESECUTIVI


Il rilascio della concessione edilizia per i singoli lotti è subordinata alla presentazione dei progetti esecutivi corredati dalla descrizione dei materiali di rivestimento, coperture e quanto altro indicato all'art. 8 della presente lottizzazione.

ART. 11 - UNITA' IMMOBILIARI

Il numero delle unità immobiliari indicato non è vincolante, le stesse potranno essere aumentate nell'ambito delle superficie dei volumi stabiliti.

Luigi Sella

*Ottavio
de Turco*



ART.12 - DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni diverse dalla residenza, producendo lo stesso standard sono intercambiabili tra loro fermi restando consistenza e collocazione previste dal piano di lottizzazione.

La trasformazione in unità residenziali di quelle porzioni previste per attività terziarie, comportando una riduzione dello standard, non costituisce variante al piano di lottizzazione.

Sono vietate le destinazioni indicate al terzo comma dell'art. 35 delle vigenti N.T.A. di P.R.G.

ART.13 - PISTA CICLABILE

La lottizzazione Ponte Nuovo prevede un'area da destinare a pista ciclabile ubicata nella zona fronteggiante la viabilità comunale in prossimità di un fosso di scolo delle acque posto tra la strada e l'area trattata.


Stante la necessità di prevedere dei pozzetti di ispezione lungo il tracciato del fosso da intubare, considerando la presenza di alberi messi da poco a dimora tra la strada e il fosso, si prevede la pista ciclabile seguendo il tracciato del fosso ricoprendendo lo stesso entro la larghezza della pista.

Lo spazio compreso tra la strada comunale e la prevista pista ciclabile sarà interrotto da una aiuola delimitata da cordoli di cemento larga circa m. 1,50 nella quale troveranno posto gli alberi esistenti.

L'area destinata a pista ciclabile dalla lottizzazione sarà in parte occupata dalla prevista pista e in parte attrezzata ad aiuola delimitata da cordoli di cemento e munita di alberature e siepi, nonché di panchine nelle zone più ampie, essendo la sua larghezza variabile da m. 1,00 a m. 3,00.

Foligno 11 20.02.1992

CEDIS APPALTI s.r.l.
amministratore unico
ing. Augusto Cesare Acciari



Dler

leller